

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3008

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SAVIO, ANSELMI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHINI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BORRA, BRUNETTO, CACCIA, CARRUS, COLONI, CORSI, CRESCENZI, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, FERRARI Bruno, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LUCCHESI, MICHELI, NICOTRA, NUCCI Mauro, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, RABINO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, RUSSO Ferdinando, SARTI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI e ZOPPI

(V. Stampato Camera n. 3174)

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 ottobre 1991

Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il personale militare che cagiona un danno all'Amministrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, ovvero nell'esercizio di funzioni attinenti all'incarico ricoperto o di attività comunque connesse con i compiti istituzionali delle Forze armate, rischiose per loro natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche alla responsabilità del suddetto personale verso l'Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno loro cagionato.

Art. 2.

1. Nell'accertamento della responsabilità verso l'Amministrazione o verso terzi di cui all'articolo 1 dovrà tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità inerenti all'attività svolta, della speciale qualificazione fisio-psichica richiesta al personale militare, nonché di tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

Art. 3.

1. Nei procedimenti avanti agli organi di giurisdizione penale, civile ed amministrativa, conseguenti ad eventi occorsi al personale militare nell'esercizio delle funzioni o delle attività di cui all'articolo 1, la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio è

assunta, sin dall'inizio del procedimento, dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi d'incompatibilità.

2. Qualora sussistano motivi di incompatibilità, il militare può provvedere alla propria difesa mediante libero professionista da lui nominato. Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'Amministrazione della difesa, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per fatto doloso dell'imputato o convenuto in giudizio.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 96 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, nel triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.